



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

*Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico*

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione  
Piemonte

***Manuale procedurale***

***Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” di cui al  
titolo I del Reg. CE n.1975/2006***

<b>TITOLO DOCUMENTO</b>	<b>AREA OPERATIVA</b>
<p>Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte</p> <p>Manuale Procedurale adottato dall'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> <p>Misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" di cui al titolo I del Reg. CE n.1975/2006</p>	<p>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI – TECNICO</p> <p>Funzione Programmi di Aiuto in Cofinanziamento</p>

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	22/07/2010	98

REVISIONE N.	DATA	NUMERO

## INDICE

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>11</b>
<b>2. INTRODUZIONE</b>	<b>12</b>
<b>3. COMPETENZE</b>	<b>13</b>
<b>4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</b>	<b>14</b>
<b>5. BENEFICIARI</b>	<b>15</b>
<b>5.1. Misura 215.....</b>	<b>15</b>
<b>6. ENTITA' DELL'AIUTO</b>	<b>15</b>
<b>7. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE</b>	<b>16</b>
<b>7.1 Misura 215.....</b>	<b>16</b>
<b>8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO</b>	<b>16</b>
<b>9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>18</b>
<b>9.1 Adempimenti relativi alla presentazione delle domande .....</b>	<b>18</b>
<b>9.2 Finalità di presentazione della domanda e di talune comunicazioni.....</b>	<b>21</b>
<b>9.2.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. CE n. 1122 del 30 novembre 2009... 22</b>	
<b>9.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 22 del Reg. CE 796/2004).....</b>	<b>23</b>
<b>9.5 Trasmissione agli organismi delegati competenti per il territorio.....</b>	<b>27</b>
<b>10 RIGETTO DELLE DOMANDE</b>	<b>30</b>
<b>11 ALTRE PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>30</b>
<b>11.1 ISTRUTTORIA</b>	<b>30</b>
<b>11.2 Separazione delle funzioni .....</b>	<b>32</b>
<b>11.3 Controlli amministrativi.....</b>	<b>33</b>
<b>11.4 Fase di Istruttoria (OD) .....</b>	<b>33</b>

<b>11.5 Aziende estratte a campione.....</b>	<b>34</b>
<b>11.6 Creazione elenchi di liquidazione (O.D.) .....</b>	<b>35</b>
<b>12 Ricorso avverso ai procedimenti.....</b>	<b>35</b>
<b>13. CONTROLLI IN LOCO .....</b>	<b>36</b>
<b>13.1 Modalità di estrazione del campione .....</b>	<b>36</b>
<b>13.2 Fase del controllo in loco.....</b>	<b>38</b>
<b>13.3 Esecuzione dei controlli zootecnici.....</b>	<b>39</b>
<b>13.4 Esecuzione degli impegni specifici per misura .....</b>	<b>40</b>
<b>13.5 Esito dei controlli.....</b>	<b>41</b>
<b>13.5.1 Dichiarazione relative ai capi di bestiame.....</b>	<b>41</b>
<b>13.5.3 Rispetto della condizionalità per le misure connesse agli animali .....</b>	<b>44</b>
<b>13.5.4 Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali .....</b>	<b>45</b>
<b>14. ALLEGATI MISURA 215</b>	<b>46</b>



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) n.796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Reg.(CE) 1698/2005 - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg.(CE) n.1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore;
- Reg.(CE) 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 885/2006 recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 1974/2006 concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1975/2006 concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1320/2006 – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) n. 1282/2006 - recante modalità particolari di applicazione del Reg.(CE) n. 1255/1999;
- Reg. CE n. 1550/2007 che modifica il regolamento (CE) N. 796/2004;
- Reg.(CE) n.1396/2007 - recante rettifica del Reg.(CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni

regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003;

- Reg. CE n. 74/2009 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) 363 del 4 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 380 dell'8 maggio 2009 che modifica il Reg. (CE) 796 del 21 aprile 2004;
- Reg. (CE) n. 473 del 25 maggio 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg.(CE) n.482/2009 – recante rettifica del Reg.(CE) n.1974/2006;
- Reg. (CE) n. 484/2009 – recante rettifica del Reg. (CE) n.1975/2006;
- Reg. (CE) 1122 del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 108 dell'8 febbraio 2010 – recante modifica del Reg. CE 1974 del 2006;
- Reg. (CE) n. 146 del 23 febbraio 2010- recante modifica del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2010;
- Linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione;
- Legge n.241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Circolare 12 Ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata da ultimo dal D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 - concernente "Modifiche al sistema penale" e s.m.i;
- Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) –

Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
- Intesa sul documento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni Repertorio di cui al repertorio atti n. 27/CSR del 14 febbraio 2008;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541;
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all’articolo unico, decreta “L’Agenzia regionale piemontese per l’erogazione in agricoltura subentra nell’espletamento dell’attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.”;
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all’articolo unico riconosce l’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificato dal Decreto n. 1564 del 22 gennaio 2009, recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR”;
- Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e

semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38;

- Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000;
- Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2000 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007;
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
- Convenzione tra ARPEA e Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste;
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 ("Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05");
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ;
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n.38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n.



885/2006;

- D.G.R n. 80-9406 del 1 agosto 2008, con la quale sono stati definiti i criteri generali per attuare il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008;
- D.G.R n. 47-9874 del 20 ottobre 2008, con la quale è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 80-9406 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009: misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" – Approvazione dei criteri di selezione, delle modalità di presentazione delle domande e del bando per l'annualità 2009;
- D.G.R. n. 59-13335 del 15 febbraio 2010 – Approvazione rimodulazione dell'importo da destinare al primo anno di attuazione del bando per la misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" annualità 2009.
- D.D n. 459 del 29 maggio 2009, con la quale vengono definite le compatibilità (con o senza cumulo dei premi) e le incompatibilità fra le azioni agro ambientali della Misura 214, F e Reg. 2078/92, la Misura 211 (indennità compensativa) e le Misure 221, H e Reg. 2080/92 (imboschimento di terreni agricoli);
- D.D. n. 652 del 30 luglio 2009, con la quale sono state approvate le Check-list di autovalutazione degli allevamenti per l'annualità 2009 Misura 215;
- D.D. n. 898 del 28 settembre 2009, con la quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande annualità 2009 Misura 215;
- D.D. n 1032 del 21 ottobre 2009, con la quale sono state emanate disposizioni a riguardo della gestione delle domande ai sensi della Misura 215 trasmesse in ritardo;
- D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009, con la quale è stato approvato il documento inerente "impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento" per la Misura 215;
- D.D. n. 1222 del 26 novembre 2009, con la quale è stata autorizzata l'attivazione della procedura informatica di attuazione della revoca totale o parziale della domanda di aiuto sulla Misura 215 "benessere animale", annualità 2009;
- D.D. n 1303 del 10 dicembre 2009, con la quale sono state approvate le dichiarazioni e gli impegni contenute nei modelli di domanda che ne costituiscono l'allegato;



- D.D. n... del... con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande presentate per il primo anno di attuazione del bando per la misura 215 "Pagamenti per il benessere animale" annualità 2009.
- Circolare AGEA ACIU n. 237 del 6 aprile 2007, con la quale sono state disposte istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- Circolare AGEA n.16 del 30 aprile 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali – Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) – Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006;
- Circolare Agea ACIU n. 1190 del 4 settembre 2009, concernente l'applicazione temporale della modifica dell'articolo 16 del Regolamento CE 1975/2006;
- Circolare Agea n. 59 del 24 dicembre 2009 -Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010;
- Circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2009;
- Circolare esplicativa regionale n 138471/DS 1104 del 12 maggio 2010.
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea;
- Manuale delle procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea.

## 1. SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione della Misura 215 prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali sotto riportati.

### 1.1 Autorità di Gestione

Competenza attribuita al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Piemonte.

L'Autorità di gestione è responsabile, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005, dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma, ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- programmazione;
- guida del comitato di sorveglianza e di valutazione;
- raccolta ed invio dei dati di monitoraggio al comitato di sorveglianza e di valutazione;
- preparazione delle relazioni annuali circa lo stato di attuazione del programma;
- informazione verso l'organismo pagatore per le procedure applicate e gli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti.

L'Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR è competente, inoltre, dell'individuazione:

- delle spese ammissibili, in quanto, in base all'art. 71 del Reg. CE 1698/05 "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente"; le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal Reg. CE 1698/05 per talune misure di sviluppo rurale.
- con proprio provvedimento e d'intesa con l'Organismo Pagatore competente, delle fattispecie di violazioni di impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 ( abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009).

11

## **1.2 Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura istituita con L.R. 35 del 13/11/2006.**

L'Organismo pagatore di cui all'art. 74 par.2 lett. b) del Reg. (CE) n. 1698/2005, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005, esegue il pagamento degli aiuti riferiti al Programma di sviluppo rurale ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- definizione delle procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione ed il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
- Controlli informatici nell'ambito del SIGC sulle domande di aiuto e pagamento;
- Controlli amministrativi esaustivi sulla totalità delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006;
- Estrazioni del campione da sottoporre a controlli in loco ed ex-post ed esecuzione dei relativi controlli ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006;
- Gestione irregolarità e recuperi;
- Pagamento degli aiuti comunitari;
- Conservazione dei documenti e tenuta dei libri contabili;
- Conti annuali;
- Firma della dichiarazione di affidabilità.

## **1.3 Organismo Delegato**

Gli organismi delegati dall'Organismo Pagatore (Province), in seguito denominati OD, provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione delle domande, approvano gli elenchi di liquidazione da trasmettere all'Area autorizzazione pagamenti di ARPEA.

## **2. INTRODUZIONE**

Le presenti disposizioni, facendo riferimento alle norme contenute nei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e s.m.i, 1975/2006 e s.m.i, 1974/2006 e s.m.i., nel Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte del 2007-2013 (di seguito brevemente PSR), dettagliano le fasi operative e forniscono precisazioni in merito all'attuazione degli interventi.



Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel PSR della Regione Piemonte e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Il Piano di Sviluppo Rurale, in applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio (e successive modifiche ed integrazioni) prevede per il periodo 2007-2013 l'attivazione di una serie di Misure di incentivazione dell'agricoltura in Piemonte, tra cui:

- La misura 215, relativamente all'Asse II di cui fa parte, si propone di:

Realizzare e convalidare sistemi e pratiche produttive che applichino standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa ( in applicazione dell'art. 4 e dell'allegato III del Regolamento (CE) 1782/2003, così come disposto dall'art. 40, comma 2 del Reg (CE) 1698/2005.

Migliorare le condizioni di benessere animale attraverso impegni che ricadono nelle successive quattro macroaree, che comprendono le tematiche più rilevanti per il benessere animale negli allevamenti.

1. Sistemi di allevamento e di stabulazione;
2. Controllo ambientale (luminosità, ventilazione, temperatura);
3. Alimentazione e acqua di abbeverata;
4. Igiene, sanità e aspetti comportamentali degli animali riconducibili ai sistemi di allevamento.

La Misura trova collegamenti con altre misure, ed in particolare con l'ammodernamento delle aziende agricole nonché con la formazione professionale e l'utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e i pagamenti agro ambientali.

### **3. COMPETENZE**

Le domande sono presentate agli Organismi Delegati dall'Organismo Pagatore a svolgere determinate funzioni (Province), in seguito denominati OD, a fronte di specifici Bandi emanati dalla Regione Piemonte in collaborazione con l'Organismo medesimo.

Gli OD provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla

conseguenziale produzione di un elenco di liquidazione, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

Gli elenchi di liquidazione sono inviati anche in formato cartaceo dall'OD all'ARPEA (di seguito denominata Organismo Pagatore o O.P.), adeguatamente firmati dai responsabili dell'autorizzazione alla liquidazione secondo le procedure definite nel presente manuale.

L'Organismo Pagatore provvede alle verifiche da effettuare sugli elenchi di liquidazione secondo i manuali delle procedure delle aree di autorizzazione ed esecuzione pagamenti e, superati i controlli necessari, prepara il decreto, il mandato di pagamento e contabilizza il pagamento realizzato.

Le attività sopra descritte devono essere svolte utilizzando la procedura informatica predisposta dalla Regione Piemonte, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e seguendo le disposizioni attuative riportate nel presente manuale.

#### **4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

##### **MISURA 215**

Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Alleg III e IV del Reg. CE n. 1782/2003 (ora art. 5-6 e allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009-Condizionalità) e agli obblighi in materia di benessere animale.

Il beneficiario è tenuto alla presentazione di un piano aziendale comprendente anche il piano di azioni che dovrà prevedere, in via generale, le tipologie di impegni previsti rientranti all'interno delle 4 macroaree.

Il beneficiario deve essere disponibile a rientrare in un sistema di tracciabilità volontaria del prodotto nel momento in cui vengano definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti (D.L.vo n. 228/2001 articolo 18).

Gli impegni assunti devono essere attuati o iniziati (se si tratta di impegni che richiedono modifiche strutturali) a partire dal primo anno, dopo la presentazione della domanda, e mantenuti nel corso dei 4 anni successivi al primo.

Gli impegni decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e hanno una durata di cinque anni.



## 5. BENEFICIARI

### 5.1. Misura 215

Beneficiari della presente misura sono gli imprenditori agricoli singoli o associati con aziende ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, detentori di animali delle specie bovina, suina o avicola.

In linea generale si evidenzia la necessità di intervento all'interno di aree dove sono maggiormente presenti, potenzialmente, problemi di salute o di stress per gli animali, attribuibili alla presenza di emergenze sanitarie epizootiche o alle concentrazioni di animali in allevamento (principalmente suinicoli e avicoli).

Una priorità per le aziende iscritte ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici di razza si inserisce in un contesto di miglioramento dei sistemi produttivi.

## 6. ENTITA' DELL'AIUTO

Il livello massimo di sostegno è determinato tenendo conto della specie animale allevata, partendo dal costo medio di produzione considerato come standard per l'azienda che rispetta la Buona Pratica Zootecnica (requisito minimo).

Il livello massimo di sostegno è calcolato rispetto a un'ipotesi media di miglioramento del benessere animale realizzato da un'azienda che, trovandosi in una condizione ordinaria di Buona Pratica Zootecnica, adotta un impegno per ogni macro area di miglioramento.

L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) è indicato nella tabella (euro/UBA/anno) riportata nel testo dell'Azione tratto dal PSR 2007-2013.

Per ogni livello il sostegno viene modulato in modo decrescente per fascia di consistenza aziendale:

- prima fascia 10 – 50 UBA riduzione progressiva nel corso dei 5 anni del 15% per ogni annualità,
- seconda fascia > 50 UBA riduzione progressiva nel corso dei 5 anni del 20%, per le UBA eccedenti le prime 50, per ogni annualità.

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA, per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno.

## 7. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

### 7.1 Misura 215

I criteri di priorità, sottoposti all'esame del Comitato di sorveglianza del PSR, vengono specificati nei singoli bandi di apertura.

Per la concessione degli aiuti previsti dal presente bando, le Province competenti per territorio, provvederanno all'istruttoria delle domande, dopo che le stesse sono state inserite in una graduatoria regionale predisposta in base ai criteri sotto indicati:

- a) Punteggio attribuito alle aziende in base alle loro caratteristiche:
  - Aziende ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Reg. 10/R 2007);
  - Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette
  - Aziende che aderiscono ad altre misure del PSR (112-114-121-214);
  - Consistenza media dell'allevamento per singola specie;
  - Aziende iscritte ai libri genealogici o ai registri anagrafici di Razza;
  
- b) Punteggio attribuito alle aziende in base alla specie animale allevata:
  - Suini
  - Bovini
  - Avicoli
  
- c) Punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:
  - A Poli Urbani
  - B Aree rurali ad agricoltura intensiva
  - C Aree rurali intermedie

## 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- A. non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) mediante richiesta



- all'INPS. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel caso fosse possibile erogare gli aiuti;
- B. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento preliminare dovuto;
  - C. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane e AGEA, nell'ambito di applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
  - D. non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali e AGEA;
  - E. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
  - F. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n +2).

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. CE 1975/06 e s.m.i., concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

In merito ad inadempienze compiute a carico degli impegni della misura (come indicati nella tabella 1 allegata al bando), verrà altresì applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20/03/2008 (**abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009**), a seguito del quale sono stati emanati i seguenti provvedimenti regionali: DGR n. 80-9406 del 01-08-2008, DGR n. 47-9874 del 20-10-2008, D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009 relativa alla Misura 215;

## 9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### 9.1 Adempimenti relativi alla presentazione delle domande

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione agli animali devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Le domande devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art. 48 del Reg. CE n. 1975/2006. Per tale motivo è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo della condizionalità, mentre il rispetto degli impegni della misura 215 sarà verificato sulle superfici e le unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento.

La gestione delle domande, a partire dalla loro predisposizione, avviene in modalità informatizzata.

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario, in particolare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 (abrogato dal Reg. CE n. 73 del 2009), n. 796/2004 (abrogato dal Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009) e n. 1975/2005 e s.m.i che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, e altre norme nazionali (DPR n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 (art. 28, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2007) la Regione Piemonte ha istituito l'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

Per la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato preventivamente richiesta ed abbia conseguito:

- iscrizione nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e l'apertura di una posizione attiva non provvisoria;
- consegna del mandato ad un CAA per la costituzione del fascicolo aziendale e la costituzione del medesimo;

- eventuale richiesta di abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione *on line* disponibili sul portale Sistema Piemonte e il conseguimento della medesima.

E' necessario sapere che la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento (tramite l'ufficio di un CAA o mediante abilitazione in proprio) ai sensi degli interventi previsti da un apposito bando comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale.

L'iscrizione nell'Anagrafe Agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento nell'ambito di un bando, ma non siano ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito.

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con D.D. (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm), le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (C.A.A.), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un C.A.A., scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei C.A.A. sono consultabili all'indirizzo [http://www.arpea.piemonte.it/organismi\\_delegati\\_recapiti.shtml](http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml).

Il richiedente, cioè la persona fisica o il rappresentante legale dell'azienda che si è iscritta in Anagrafe, deve ottenere l'abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione *on line* disponibili sul portale Sistema Piemonte (registrazione) soltanto nel caso in cui decida di compilare la domanda di aiuto/pagamento senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (C.A.A.).

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di aiuto/pagamento secondo due possibilità alternative:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistema Piemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/indexsistp.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm) cliccando sul link

“Registrazione aziende e privati” ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome “Programma di sviluppo rurale” nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistema Piemonte:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/sistp\\_gestamm.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm)

In entrambi i casi a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

*Nel caso di cui alla lettera a)* le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

*Nel caso di cui alla lettera b)* le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la data riportata sul bando di apertura.

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade il centro aziendale (U.T.E. principale) o dove prevale l'allocazione delle UBA dichiarate come sottoposte ad impegno.

Gli Enti delegati potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

## 9.2 Finalità di presentazione della domanda e di talune comunicazioni

Nella compilazione della domanda di aiuto/pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. Domanda iniziale di aiuto/pagamento: s'intende la domanda presentata al fine di aderire ad una specifica misura/azione del PSR ovvero la domanda di conferma di adesione alle annualità successive nel caso di misure pluriennali.

Ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 (Ex art. 21 del Reg. CE 796/2004) alle domande di aiuto per animale trasmesse oltre i termini previsti dal bando di apertura, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 gg di calendario la domanda non è più ammessa.

2. Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 (Ex art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004), nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 14 Reg. CE 1122/2009), (Ex art 15 del Reg.CE 796/2004) e/o quale revoca parziale (art. 25 Reg. CE 1122/2009), (Ex art. 22 del Reg. CE 796/2004) della domanda precedentemente presentata. Tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima fissata dalla normativa comunitaria in vigore e verrà indicata nei bandi specifici di misura.

3. Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la comunicazione di modifica verrà considerata irricevibile.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, (Ex art. 22 del Reg. CE 796/2004) "La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino

della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima”.

### **9.2.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. CE n. 1122 del 30 novembre 2009.**

#### Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 Reg. CE 1122/2009 ( Ex art 15 Reg. CE 796/2004)

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122 del 30 novembre 2009 ( Ex art. 15 Reg. CE 796/2004) che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento
- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nelle domanda iniziale, sono variazioni che interessano la consistenza territoriale. Queste devono essere effettuate tramite le procedure di aggiornamento del Fascicolo Aziendale

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (Ex art 15 del Reg. CE 796/2004) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità già indicate al par. 9.1.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali, gli agricoltori devono mantenere i capi oggetto di impegno, o le UBA corrispondenti, tranne per i casi consentiti dal PSR 2007-2013.

Il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio nel caso in cui la riduzione sia imputabile:

- ✓ a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del Reg. CE 1974/2006;
- ✓ Alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

### **9.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 22 del Reg. CE 796/2004)**

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento dei capi, rispetto ai capi dichiarati nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- ✓ cancellazione dei codici allevamento;

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e verrà presa in considerazione la domanda iniziale.


### **9.2.3 Art. 47 – Cause di forza maggiore**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 47 riporta le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.

I casi previsti sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;



- d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- g) furto animali

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 47, viene di seguito riportata:

a) decesso del beneficiario:

1. certificato di morte;
2. dichiarazione sostitutiva per eredità;
3. richiesta o autorizzazione per pagamento erede;

Queste due autodichiarazioni, che devono essere compilate da tutti gli eredi (cioè ogni erede deve compilare entrambe le dichiarazioni); nella prima ogni erede dichiara chi sono gli eredi; nella seconda viene indicato il conto corrente di uno degli eredi per il bonifico (in questo caso il titolare del conto indica **"richiedo"**, gli altri indicano **"autorizzo"**).

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:

- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

c) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da



agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

- provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento;

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento;

f) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno:

- certificato rilasciato dall'autorità competente che attesta l'avvenuta espropriazione.

g) furto animali (Circolare AGEA n.232 del 2007):

- denuncia dell'evento all'autorità competente.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda, facendo ricevere all'OD copia della comunicazione.

#### **9.2.4 Art. 44 – Cessione di azienda**

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 1974/2006 all'art. 44, è riportato che se nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 47 del Reg. CE 1974 del 2006. Il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio anche nei seguenti casi:

- ✓ nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
- ✓ quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma del Reg. CE 1974/2006, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 482/2009, che modifica il Reg. CE 1974/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2009 il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio anche nel seguente caso:

- ✓ quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente.

#### **Documentazione giustificativa della cessione/vendita con prosecuzione degli impegni:**

- ✓ Visura camerale dell'azienda cessata attestante la cessazione dopo la campagna in oggetto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in caso di esonero dall'iscrizione al registro delle imprese ai sensi del Decreto Legislativo n.286/2006 per volumi di affari inferiori a 7000 euro o visura camerale;
- ✓ Visura camerale dell'azienda subentrante o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in caso di esonero dall'iscrizione al registro delle imprese

ai sensi del Decreto Legislativo n.286/2006 per volumi di affari inferiori a 7000 euro o visura camerale;

- ✓ Dichiarazione di conferma impegni subentrante con documento di identità in corso di validità e comunicazione del c/c con IBAN.

### **Documentazione giustificativa della cessione/vendita senza prosecuzione degli impegni:**

- ✓ vedere la documentazione probante richiesta per ciascun caso previsto dall'art. 47 (cause di forza maggiore) al punto 9.2.4 del presente manuale.
- ✓ Visura camerale dell'azienda attestante che la cessazione definitiva dell'attività agricola di un beneficiario è avvenuta quando il beneficiario abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno e la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

### **9.5 Trasmissione agli organismi delegati competenti per il territorio**

E' ammessa la sola presentazione telematica delle domande per i beneficiari che presentano l'istanza tramite l'Ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in anagrafe. In questo caso le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Tutte le domande restano tracciate a sistema. I dati dell'ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli O.D. nel corso dell'istruttoria.

Qualora un beneficiario decida di presentare in proprio la domanda deve necessariamente far pervenire (dopo aver provveduto alla trasmissione telematica di cui sopra) all'O.D. competente copia della domanda sottoscritta con allegato una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda cartacea deve essere recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata *brevi manu* all'O.D. competente che riceve le domande pervenute entro la data ultima indicata dal bando specifico di misura. La domanda cartacea non pervenuta entro tale data verrà considerata irricevibile.

### Protocollo

L'ufficio protocollo dell'OD dopo aver verificato la presenza della documentazione necessaria procede alla protocollazione dei documenti pervenuti.

Ad ogni domanda deve corrispondere un numero identificativo univoco di protocollo e deve essere indicata la data di protocollazione. Il numero e la data di protocollo devono essere riportati su tutti i documenti giustificativi e agli allegati alla domanda.

### Archiviazione

L'archiviazione dei documenti deve avvenire in maniera organizzata al fine di rendere la pratica immediatamente reperibile in occasione di eventuali verifiche e controlli, ai sensi del Reg.(CE) 885/2006 ed in modo tale da consentire una ricomposizione della stessa (tracciabilità) in qualsiasi momento.

L'OD deve quindi creare, per ogni singola domanda di contributo presentata, un fascicolo contenente:

- Domanda del beneficiario sottoscritta, nel caso del beneficiario in proprio;
- Comunicazione di Avvio procedimento (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 modificata dalla Legge n. 15 dell'11 febbraio 2005 e dalla Legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005). La comunicazione può essere effettuata mediante fax, o per via telegrafica o telematica. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti tutti gli elementi attraverso altra forma idonea di pubblicità.
- documentazione necessaria alla risoluzione di eventuali anomalie (es.: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ecc.);
- Eventuali attestazioni rilasciate dall'ASL competente;

- Tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto/pagamento come previsto dal bando di apertura;
- Piano aziendale d'azione costituito dalla compilazione della Check-List secondo il modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, come previsto al punto 4 (parte specifica) dell'allegato A al bando campagna 2009;
- Eventuale documentazione che l'OD valuti necessaria al perfezionamento dell'istruttoria, quale: Documenti/attestazioni comprovanti l'idoneità, dei beni acquistati e/o delle opere eseguite, ad assolvere la finalità del benessere animale ed i consequenziali impegni assunti con l'adesione alla misura.
- comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori;
- Check-list (allegato 14.5 del presente manuale) completamente e correttamente compilata, firmata in tutte le sue parti;
- Report dei controlli ovvero stampa delle risultanze dei controlli informatici eseguiti;
- Verbale di Istruttoria correttamente compilato, datato e debitamente firmato;
- Comunicazione di ammissione a finanziamento datata e firmata;
- Verbale controllo in loco per le aziende estratte a verifica;
- Eventuale documentazione necessaria per poter svolgere il controllo in loco;

I fascicoli di domanda relativi ad ogni pratica dovranno essere conservati in apposite cartelline chiuse sui quattro lati così da non consentire l'eventuale smarrimento di documentazione.

Inoltre, sul frontespizio di ciascun fascicolo, come da modello direttamente scaricabile dal programma informatico, dovranno essere indicati i dati principali della domanda:

- Organismo Delegato
- Anno di competenza
- Misura
- Denominazione Ragione Sociale/Nominativo
- CUA
- Numero domanda
- Anno inizio impegno
- Soggetto presentatore
- Controlli

- Quantificazione dell'importo derivante dal calcolo del premio in base alle UBA indicate in domanda.

L'archivio cartaceo, tale da garantire la pronta reperibilità dei documenti, può essere organizzato nel modo seguente:

- Ordine alfabetico in base alla Denominazione/Nominativo;
- Suddivisione di ciascuna pratica in cartelline diverse.

Tutta la documentazione sia cartacea che informatica deve rimanere negli archivi per i dieci anni successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l'ultimo pagamento effettuato. Gli armadi utilizzati per l'archiviazione delle domande dovranno essere chiusi a chiave e ogni OD dovrà individuare un responsabile per la custodia di tale chiave.

## **10 RIGETTO DELLE DOMANDE**

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

## **11 ALTRE PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **11.1 ISTRUTTORIA**

#### **Premessa**

L'ufficio incaricato dell'O.D. prima di procedere all'avvio della fase di istruttoria deve prioritariamente controllare:

- *La data di consegna della domanda:* la domanda deve essere consegnata entro i termini previsti dal bando e/o eventuali proroghe autorizzate (D.D. n 898 del 28 settembre 2009). Nel caso in cui la domanda sia stata trasmessa telematicamente fa fede la data di trasmissione telematica; nel caso di beneficiari in proprio fa fede la



data di trasmissione telematica fermo restando che il cartaceo deve essere fatto pervenire nei termini previsti dal bando.

- *La data di consegna della documentazione allegata alla domanda come previsto al punto 5 della parte generale e punto 4 della parte specifica dell'allegato del bando di apertura. Si rammenta quanto disposto dalla D.D. n 898 del 28 settembre 2009 (Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e degli allegati) e dalla D.D. n 1122 del 26 novembre 2009 (approvazione procedura per la revoca parziale o totale delle domande di aiuto ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796 del 2004). Nel caso di domande trasmesse tramite il CAA, la documentazione allegata alla domanda deve essere stata depositata nel fascicolo entro le date riportate dai provvedimenti prima citati. La seguente documentazione e la check list come prevista al punto 4 della parte specifica dell'allegato del bando, dovrà essere trasmessa agli OD di competenza.*

Di tutte le domande presentate dalle aziende agricole è tenuta traccia, anche se tardive, non ammissibili o incomplete.

L'istruttoria e le verifiche sulle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attuazione della presente misura.

Le Province, quali soggetti preposti all'istruttoria, verificano la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal bando avvalendosi anche di attestazioni rilasciate dall'ASL competente.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'articolo 11 del regolamento 1975/2006. I controlli amministrativi comprendono controlli incrociati, tra l'altro, con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo il bestiame o le UBA oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti. Risulta soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo periodo. Le eventuali irregolarità emerse devono essere monitorate per mezzo di qualsiasi altra idonea procedura amministrativa e, se necessario, per mezzo di controlli in loco. I controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti od organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Il sistema di controllo sul PSR GNPS si avvale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), che permette la verifica dei dati dichiarati dal richiedente, tramite la domanda di contributo e la documentazione allegata, con le informazioni contenute nel

Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed altre banche dati della Pubblica Amministrazione.

Dopo aver ricevuto la domanda il funzionario istruttore provvede all'invio al richiedente della comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'articolo 8 comma 1 e 2 della L. 241/90 e s.m.i, in cui saranno specificati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento (come da modello stampabile direttamente dal programma informatico). Tuttavia, in ragione della numerosità delle domande per alcune misure, le strutture competenti, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 della legge 241/90 e s.m.i, possono sostituire la comunicazione personale dell'avvio di procedimento con l'affissione di un avviso, contenente tutte le indicazioni previste, presso l'Albo della Struttura competente per l'istruttoria. Tuttavia, per avvalersi della possibilità di comunicare cumulativamente l'avvio del procedimento, l'Ente istruttore dovrà preventivamente individuare mediante idoneo atto amministrativo le procedure adottabili.

## **11.2 Separazione delle funzioni**

L'allegato I del Reg. (CE) n. 885/2006 stabilisce che l'organismo pagatore deve garantire *“una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario”*.

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni, le attività da svolgere per l'autorizzazione delle domande prevedono che i funzionari che effettuano i controlli in fase di istruttoria siano diversi da coloro che effettuano i controlli in loco.

I funzionari controllori che eseguono i controlli in loco non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa domanda pertanto il funzionario incaricato di tali controlli sarà persona diversa dalle attività svolte in precedenza.

Tutte le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, controllo in loco) e firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento. Tutte e tre le figure (istruttore, controllore e



funzionario di grado superiore), limitatamente alle parti di loro competenza, provvederanno anche a firmare la check-list di ciascuna domanda.

### **11.3 Controlli amministrativi**

L'art. 9 del Reg. CE 1975/2006 riporta che I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo I dello stesso regolamento sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni.

La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 75 % dell'aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all'articolo 11 Reg. CE 1975/2006. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni.

### **11.4 Fase di Istruttoria (OD)**

L'istruttoria e le verifiche sulle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attuazione della presente Misura e della conformità dell'operazione (per gli impegni che richiedono modifiche strutturali) con la normativa comunitaria e nazionale.

Al fine dell'esecuzione dell'istruttoria delle pratiche di propria competenza, l'OD procede:

- 1) al caricamento di eventuali rinunce, sospensioni e/o revoche;**
- 2) per tutte le istanze istruibili, il tecnico istruttore procede al confronto tra lo stato iniziale dell'allevamento rilevabile dalla check list e gli impegni proposti nella relazione tecnica ed infine tra gli impegni proposti nella relazione tecnica e gli interventi richiesti nella domanda. Gli impegni non indicati nella relazione tecnica devono essere respinti in fase istruttoria;**
- 3) Si rammenta che per le aziende con specifiche razze iscritte ai Libri Genealogici e/o ai Registri Anagrafici riconosciuti ai sensi della Legge n. 30/91 e Legge n. 280/99, vige l'obbligo che tutti i capi della razza/e in questione siano iscritti al/ai rispettivi Libro/i e/o al/ai Registro/i e che le aziende si sottopongano ai Controlli Funzionali previsti dai relativi disciplinari. Per i capi non iscritti al libro genealogico si applicano le disposizioni previste dalla D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009;**

- 4) all'esecuzione dei controlli amministrativi di propria competenza e provvedere alla risoluzione di eventuali anomalie;
- 5) per gli interventi di natura strutturale finalizzati al miglioramento del benessere animale si prevede un sopralluogo sul 100% delle domande per verificare l'avvenuta realizzazione degli interventi previsti e che le operazioni siano state realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215 e le norme vigenti;
- 6) alla verifica degli impegni specifici della domanda:  
( si verifica la rispondenza della domanda con i requisiti previsti dal bando, ad esempio verifica che qualora venga dichiarata la linea vacca vitello ciclo chiuso o aperto, corrisponda con le disposizioni riportate nel bando; dovrà essere verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda di aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento.). Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti (vedasi D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009). Se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati durante i controlli amministrativi l'importo dell'aiuto è calcolato in base agli animali accertati con l'applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni per difformità di animali previste al paragrafo 13.5.1 del presente manuale.
- 7) alla compilazione della check-list;
- 8) alla stampa dei documenti elencati al punto 9.5.2 (archiviazione);
- 9) alla chiusura dell'istruttoria e alla conseguente ammissione a finanziamento della pratica in caso di esito positivo;
- 10) Alla creazione degli elenchi di liquidazione;
- 11) all'attivazione delle procedura di recupero delle somme indebitamente percepite (nei casi e secondo le modalità previste nel "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" disponibile sul sito di Arpea).

### **11.5 Aziende estratte a campione**

Per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni relativamente agli impegni (sono indicati nella tabella 1 allegata al bando di apertura delle domande campagna 2009) di misura dovrà essere applicato il recepimento regionale del DM 1205/2008 **(abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009)** e i relativi recepimenti regionali relativo alle misure in oggetto:



DGR n. 80-9406 del 01-08-2008, DGR n. 47-9874 del 20-10-2008, D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009 relativa alla Misura 215.

### **11.6 Creazione elenchi di liquidazione (O.D.)**

Gli OD trasmettono all'ARPEA – Ufficio Autorizzazione Pagamenti – Via Bogino n. 23 – 10123 Torino, elenchi di liquidazione sotto forma informatica attraverso l'apposita funzione e sotto forma cartacea (nr. 2 originale).

Ogni elenco di liquidazione in forma cartacea deve essere debitamente datato e sottoscritto dal Dirigente/Segretario o comunque dalla figura apicale dell'Ente.

Nel plico contenente gli elenchi di liquidazione devono essere altresì inseriti: lettera di trasmissione; report di accompagnamento debitamente datato e sottoscritto dal responsabile dell'OD; copia conforme della determina dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione. (qualora previsto).

Nel report dovranno essere indicati il numero di domande poste in liquidazione, il relativo importo complessivo, il riscontro dei controlli in loco effettuati ed i relativi esiti (positivo, parzialmente positivo, negativo), nonché dovrà essere dichiarata l'esecuzione della compilazione della check-list per ciascuna domanda.

## **12 Ricorso avverso ai procedimenti**

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Le Province comunicano ai beneficiari l'Autorità competente a ricevere ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

Pertanto avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

### **13. CONTROLLI IN LOCO**

#### **13.1 Modalità di estrazione del campione**

Le modalità di estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco saranno definite secondo le modalità descritte nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea. Si ribadiscono tuttavia alcuni punti relativi alle misure connesse agli animali. Per le suddette misure i criteri di rischio per l'individuazione del campione sono individuati a livello nazionale unitamente a quelli degli aiuti a superficie di cui alla domanda unica. Il campione riguarda almeno il 5% dei beneficiari, per ciascun piano e misura, che hanno assunto un impegno su una o più misure. Le domande non conformi al bando, e quindi non ammesse ad aiuto in seguito ai controlli amministrativi, non fanno parte della popolazione dalla quale si estrae il campione del 5%.

Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma dell'art. 12 del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i., è selezionato in base ai criteri fissati dall'articolo 31 del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 27 del Reg. CE n. 796/2004).

Ai controlli in loco si applica l'art 30 del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 26 commi 3 e 4 Reg. (CE) n.796/2004):

- innalzamento delle percentuali di controllo in loco, nell'anno in corso, in caso di irregolarità significative su determinate aree geografiche o per determinati organismi delegati;

▪ **CONTROLLI SUPPLEMENTARI:**

Qualora si riscontrino irregolarità significative sulle UBA controllate vengono eseguiti controlli supplementari nell'esercizio in corso: ARPEA procede con l'aumento del campione sulla campagna in corso e su quella successiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 paragrafo 3, del Reg. CE 1122/2009 (Ex art.26 del Reg. CE 796/2004) e art. 12 prf. 2 Reg. CE 1975/2006.

Il campione a controllo nell'esercizio in corso e in quello successivo, deve essere aumentato secondo le modalità specificate nella tabella di seguito riportata. Inoltre, nel caso in cui si renda necessaria l'estrazione del campione integrativo, la stessa sarà effettuata valutando le domande che presentano irregolarità significative e scostamento di capi per esito aziendale.

Scostamento di capi per esito aziendale (%)				
Percentuale di irregolarità significative rispetto alle domande estratte a campione e controllate	≤ 3%	> 3% - 10%	> 10% - 30%	> 30%
≤10%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
>10% - ≤ 20%	1%	1,5%	2,5%	3,0%
> 20% - 50%	1%	2,0%	3,0%	5,0%
> 50%	1,5%	2,5%	5,0%	100%

- garanzia di affidabilità e rappresentatività degli elementi di controllo fornita dal campione estratto in base a criteri di selezione stabiliti dagli Stati Membri.

Ai controlli in loco effettuati ai sensi dell'art. 20 del Reg. CE 1975/2006 (rispetto della condizionalità) si applicano gli art. 50 e 51 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 ( Ex art. 44 e 45 del Reg. CE 796/2004).

Terminata l'estrazione del campione saranno trasmessi dall'ARPEA agli O.D. incaricati dell'esecuzione dei controlli in loco, gli elenchi delle aziende oggetto di controllo per la verifica del rispetto degli impegni, dei criteri di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica e degli obblighi specifici previsti dalla misura 215.

## 13.2 Fase del controllo in loco

All'atto della verifica in loco nel caso delle misure "a animale" dovranno essere svolti i seguenti controlli:

- rispetto degli impegni (sono indicati nella tabella 1 allegata al bando di apertura delle domande campagna 2009) specifici per misura, tenendo conto di quanto riportato nella circolare esplicativa della Regione del 12 maggio 2010 n. 138471/DS 1104;
- verifica della veridicità di quanto riportato nel quadro dichiarazioni della domanda;
- rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica;
- rispetto dei requisiti previsti in materia di condizionalità. Tale categoria di controlli viene svolta direttamente da AGEA.

Ai sensi del Reg.(CE) n.1122/2009, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia lo stesso regolamento ammette un preavviso che può essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo stesso. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore per i controlli relativi alle domande di aiuto per animale secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore dovuta ad errore del tecnico che si è recato ad un indirizzo errato della sede aziendale, o in un momento non corrispondente ai termini della convocazione, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso indirizzato alla sede legale del titolare della domanda. Il tecnico dovrà poi archiviare nel fascicolo aziendale copia del telegramma inviato al Beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione.

La relazione di controllo deve contenere gli elementi minimi definiti dall'art. 32 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 (Ex art. 28 del Reg. CE 796/2004). Tali elementi devono essere registrati nel SIGC.

### 13.3 Esecuzione dei controlli zootecnici

L'art. 15 del Reg. CE 1975 del 2006 prevede che per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009).

L'art. 17 del Reg. CE 1975 del 2006 riporta che la base di calcolo per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 63 e 75 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 (Ex art. 57 del 796/2004).

Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovra dichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell'articolo 65 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 (Ex art. 59 del 796/2004).

Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente.

L'art. 17 del Reg. CE 1975 del 2006 è stato modificato dal Reg. CE 484 del 2009. Il Reg. CE. 484 del 2009 si applica alle "domande di pagamento" per gli aiuti a superficie presentate a partire dal 1° gennaio del 2010, ad eccezione dell'articolo 1, punto 5, lettera c), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da bovini ovini e caprini, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni. A tal proposito l'art. 17 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 norma le dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini.

L'art. 63 del Reg. CE 1122 del 2009 (Ex art. 57 del 796/2004) riporta che:

- Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è limitato al massimale fissato per l'agricoltore in questione.
- In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.
- Fatti salvi gli articoli 65 e 66 Reg. CE 1122/2009, qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati. Tuttavia, se l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del Reg. CE 73 del 2009, egli continua a godere del diritto all'aiuto per il numero di animali che risultavano ammissibili nel

momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

- Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:
  - ✓ un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
  - ✓ se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

#### **13.4 Esecuzione degli impegni specifici per misura**

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. La verifica degli impegni comprenderà tutti quegli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale. L'art. 18 del Reg. CE 1975/2006 riporta che lo Stato Membro debba determinare l'importo di riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- a. la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- b. l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- c. la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Con D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009 è stato emanato l'atto che individua gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni relativamente alla Misura 215.



La relazione di controllo in loco “parte generale” per la Misura 215 è allegata al presente manuale, le schede per rilevare eventuali inadempienze a carico di impegni tecnici sono state approvate con la medesima determina di approvazione del manuale.

### **13.5 Esito dei controlli**

#### **13.5.1 Dichiarazione relative ai capi di bestiame**

Per quanto concerne i capi di bestiame il controllo verte su tutti i capi per i quali è stato richiesto un contributo.

I capi, per quanto riguarda la misura 215, devono essere espressi in UBA (Unità di Bestiame Adulto).

La conversione di capi in UBA viene effettuata in base all'allegato V del Reg. (CE) 1974/2006. La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma dell'art.17 del Reg. CE 1975/2006, l'articolo in oggetto è stato modificato dal Reg. CE 484/2009 il quale si applicherà alle “domande di pagamento” presentate a partire dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 1, punto 5, lettera c), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Qualora si constati che il numero degli animali è superiore a quello richiesto a premio nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base dei capi richiesti a premio.

Qualora l'Organismo delegato verifichi che il numero di animali richiesti a premio in una domanda è superiore al numero di animali accertati l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Salvo i casi di forza maggiore, il contributo si calcola a partire dal numero di capi accertati con le seguenti modalità:

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI** (le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente)

ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al Massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 65 par. 1 del Reg. CE 1122/2009 "Ex art 59, par 1 del reg. Ce 796/2004" (articolo 17 par. 2 reg. CE n. 1975/2006): riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 65, par. 3 del reg. Ce 1122/2009
In tolleranza	[0%-10%] e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 65, par 2 lett. a) del reg. Ce 1122/2009 "Ex art. 59 par 2 lett. A del Reg. CE 796/2004" (articolo 17 par. 2 reg. CE 1975/2006): riduzione di una percentuale da determinare a norma dell'art 65 par. 3 del Reg. CE 1122/2009
In tolleranza	>10% fino al 20% e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 65, par 2 lett. b) del reg. Ce 1122/2009 "Ex art 59 par. 2 lett. B Reg. CE 796/2004" (articolo 17 par. 2 reg. CE 1975/2006): riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art. 65 par. 3 del Reg. CE 1122/2009
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art 65, par. 2terzo comma Reg. CE 1122/2009 "Ex art 59 par. 2 terzo comma" (articolo 17 par. 2 del reg. Ce n. 1975/2006)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 dell'art. 65 del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 59 paragrafo 3 del Reg. CE 796 del 2004) è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3 Reg. CE 1122/2009. L'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 17 par. 3 del reg. Ce n. 1975/2006).

### **Percentuale di difformità riscontrata = $100(CD - CA)/CA$**

Per determinare le percentuali di scostamento, il numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

CD = Numero di capi dichiarati dal richiedente;

CA = Numero di capi accertati a controllo .

Inoltre:

Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 57 paragrafo tre del Reg. CE 796/2004) risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3 Reg. CE 1122/2009, nel quadro del regime o dei regimi di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato.

Inoltre, se la differenza accertata ai sensi dell'art. 65, par 3 del reg. CE 1122/2009 è superiore al 20%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 63 del Reg. CE 1122/2009. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 Ter del Reg. CE 885 del 2006. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante viene annullato.

### **13.5.2 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini**

L'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 riporta che ai fini e per gli effetti dell'art. 17 paragrafo 4 del Reg. CE n. 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di seguito riportata;

Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformità in misure connesse ad animali.

<b>Specie animali</b>	<b>UBA per capo</b>
Altri suini	0,3
Altro pollame	0,03
Cunicoli	0,02

Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafo 3 del Reg. CE n. 1975/2006, come modificato dal Reg. CE n. 484/2009, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II del Reg. CE. N. 1122/09.

### **13.5.3 Rispetto della condizionalità per le misure connesse agli animali**

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base, alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- a. Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- b. Gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- c. Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

L'art. 19 del Reg. (CE) n. 1975/2006 indica che per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali (di cui gli articoli 4 e 5 e all'Allegato II DEL Reg. CE 73 del 2009) che l'agricoltore è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

Il recupero dell'importo determinato dalla riduzione applicata è di competenza dell'Organismo Pagatore.

Si rammenta che l'allevamento sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8 e non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10 non può beneficiare dell'aiuto ai sensi della



Misura 215. L'aiuto non viene concesso al singolo capo quando quest'ultimo è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8 (vedasi D.D. n. 1148 del 13 novembre 2009).

#### **13.5.4 Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali**

In caso di cumulo di più riduzioni, queste si applicano con la seguente successione (art. 24 Reg. CE 1975/2006):

- a. riduzione dovuta alla presentazione in ritardo della domanda,
- b. riduzioni dovute a dichiarazioni di superfici o capi superiori a quelli accertati,
- c. riduzioni dovute al mancato rispetto degli impegni assunti,
- d. riduzioni dovute al mancato rispetto della condizionalità.

Tale art. è modificato dal Reg. CE 484 del 2009, il quale si applica a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 1, punto 5, lettera c) che si applica a decorrere dal 01-01-2009. L'art del Reg. CE 484 del 2009, prevede in caso di cumulo di più riduzioni, che vengano applicate con la seguente successione:

- a) riduzioni dovute a dichiarazioni di superfici o capi superiori a quelli accertati,
- b) riduzioni dovute al mancato rispetto degli impegni assunti,
- c) riduzione dovuta alla presentazione in ritardo della domanda,
- d) riduzioni previste dall'art 55 par 1 e 2 del Reg. CE 1122/2009 (Ex art. 14, paragrafo 1 bis del Reg. CE 796/2004),
- e) riduzioni dovute al mancato rispetto della condizionalità

## **14. ALLEGATI MISURA 215**

- ALLEGATO 14.1 Frontespizio fascicolo di domanda
- ALLEGATO 14.2 Comunicazione avvio procedimento
- ALLEGATO 14.3 verbale di istruttoria
- ALLEGATO 14.4 lettera ammissione a finanziamento
- ALLEGATO 14.5 Check-list
- ALLEGATO 14.6 Verbale di controllo in loco

ALLEGATO 14.1 FRONTESPIZIO FASCICOLO DI DOMANDA

\_\_\_\_\_ (Ente delegato) \_\_\_\_\_

Campagna \_\_\_\_\_

Data

CUAA \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
(denominazione beneficiario)  
(indirizzo)  
(CAP, Comune, Provincia)

N. Domanda Agea \_\_\_\_\_

Misura 215

Presentata da \_\_\_\_\_

Controlli:



## ALLEGATO 14.2 COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

Protocollo

OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 -2013 della Regione Piemonte.

Mis. 215- Pagamenti per il benessere animale.

Avvio Procedimento.

Con riferimento all'oggetto ed ai sensi della Legge n° 241 del 17 agosto 1990 (modificata dalla Legge Regionale n. 15 dell'11 febbraio 2005) e della Legge Regionale n.27 del 25 luglio, si comunica quanto segue:

1. l'Ufficio competente presso il quale è possibile prendere visione della domanda n. \_ Numero AGEA: ..... con protocollo n..... del .....e degli atti relativi al procedimento in corso è il seguente:
2. Il Responsabile del procedimento è .....
3. Il funzionario responsabile dell'istruttoria è.....
4. Gli adempimenti tecnico-amministrativi inerenti la pratica in oggetto sino alla predisposizione dell'Elenco definitivo di pagamento sono di esclusiva competenza della.....
5. I termini del procedimento sono connessi ai tempi stabiliti dal bando di apertura delle domande e dalle circolari applicative, nonché delle tecniche relative alla Misura 215.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE



## ALLEGATO 14.3 VERBALE DI ISTRUTTORIA

REGIONE PIEMONTE – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005 )

Misura 215 Azione 2009/215 - Pagamenti per il benessere degli animali CAMPAGNA2009

Domanda n.....Codice Domanda: .....

.....Richiedente:.....Comune.....

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dell'istruttoria della Provincia di \_\_\_\_\_, in sede di verifica della domanda sopra indicata ed in relazione alla documentazione prodotta, prende atto che la domanda è stata presentata per via telematica nei termini previsti dal bando regionale, fissati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ (prorogati con la D.D. Regionale n. \_\_\_\_\_).

E quindi in sede di valutazione delle presente domanda il Funzionario Responsabile dell'istruttoria preso atto delle dichiarazioni e degli impegni che il richiedente ha sottoscritto con la medesima domanda.

Preso atto, inoltre, che il richiedente ha compilato i seguenti quadri: -

- Quadro relativo a "Dati Azienda"
- Quadro relativo a "Modalità pagamento prescelta"
- Quadro relativo a "Adesione alle Misure 215"
- Quadro relativo a "Elenco delle Particelle dell'impresa"
- Quadro relativo a "Consistenza zootecnica"
- Quadro relativo a "Interventi finalizzati al miglioramento del benessere animale"
- Quadro relativo a "Dichiarazioni"
- Quadro relativo a "Allegati"

Mo

49

Il funzionario Responsabile dell'istruttoria inoltre dichiara di aver sottoposto i dati inseriti in domanda alle verifiche ed agli incroci del sistema informatico in base ai quali:

sono risultate le seguenti segnalazioni/anomalie risolte, nel caso di anomalia bloccante, con l'ausilio della documentazione allegata o a seguito di analisi effettuata dall'istruttore:

Verifica CheckList

(descrizione gruppo controllo)

Controllo		Esito	Risoluzione

(descrizione gruppo controllo)

Controllo		Esito	Risoluzione

Sulla base delle dichiarazioni e degli impegni assunti dal titolare della domanda, e le verifiche informatiche effettuate e dell'eventuale documentazione integrativa richiesta e pervenuta, il Funzionario Responsabile dell'istruttoria:

Certifica

1) Che ai fini della concessione del premio prevista per la Misura 215 del PSR 2007-2013 valgono i seguenti dati:

**Riepilogo premi calcolati sugli interventi finalizzati al benessere animale**

Classe di premio associata	specie	categoria	n. capi interessati dall'intervento	UBA	Premio unitario a UBA	Importo
<b>Totale</b>						

2) Che l'importo ammissibile, ai sensi dell'azione 215 del PSR per la campagna 2009 pari a ..... Euro di spesa pubblica risulta concedibile.

Luogo, Data

Funzionario Responsabile dell'istruttoria (Firma e Timbro)

## ALLEGATO 14.4 COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Data  
Protocollo (denominazione beneficiario)  
(indirizzo)  
(CAP, Comune, Provincia)

OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte.

Misura 215 - Pagamenti per il benessere animale

Ammissione al finanziamento.

A seguito dell'istruttoria della pratica n. .... Codice Domanda: .....  
campagna 2009 da Lei presentata ai sensi della Misura 215 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, si comunica che l'esito dell'istruttoria è .....

Pertanto, la pratica è ammessa a finanziamento per la campagna 2009 per un contributo pari a .....Euro.

L'importo viene liquidato nelle seguenti modalità:

- Saldo: ..... Euro

Si precisa che tale importo potrà essere oggetto di variazione a seguito della valutazione di quanto dichiarato in domanda nelle campagne precedenti nel rispetto degli impegni assunti.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005)  
 MISURA 215 Anno campagna:  
 CHECK-LIST

Domanda n.

Codice domanda

CUAA:

**BENEFICIARIO**

**Dati anagrafici dell'azienda**

CUAA (Codice fiscale)    Partita IVA    Prov.REA    N.REA    Anno iscr.RI  
               

Denominazione

Forma Giuridica

Attività prevalente (ATECO)

Indirizzo Sede Legale    Comune sede legale (o stato estero e città)    Prov.    CAP  
           

**Rappresentante legale / Titolare**

Cognome    Nome    Sesso    Codice Fiscale  
           

Data di nascita    Luogo di nascita    Prov.    Telefono    E-Mail  
               

Indirizzo di residenza    Comune (o stato estero e città)    Prov.    CAP  
           

**SEZIONE 1 - RICEZIONE DELLA DOMANDA D'AUTO/PAGAMENTO**

Domanda N.    Codice domanda    Data presentazione    Campagna  
           

Regione    Ente  
   

**TIPOLOGIA DI DOMANDA**

**SEZIONE 2 - ISTRUTTORIA**

**1) VERIFICA RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA**

Presentazione nei termini previsti     SI     NO     con ritardo consentito

Ritardo invio telematico     SI     NO    Giorni di ritardo     % decurtazione

Completezza documentazione     SI     NO

**2) CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

Domanda n.

Codice domanda

CUAA: NSLLGN64P48E130E

Verifiche generali e specifiche di misura  SI  NO

Presenza Relazione Tecnica

SI  NO

Note

Note riferite alla presenza della Relazione Tecnica

Check List Aziendale allegata alla domanda

SI  NO

Note

Inserite le note per la check list aziendale allegata alla pratica

Altre verifiche riguardanti la consistenza e le categorie oggetto di impegno

SI  NO

Note

Note riguardanti le verifiche

Linea Vacca-Vitello ciclo chiuso/aperto riferito all'anno 2009. Conferma dati dichiarati

SI  NO

Note

Impegno assunto

215 - 215

UBA richiesti

UBA ammessi

Richiesta documentazione integrativa

SI  NO

Data richiesta	Documenti richiesti	Data scadenza presentazione	Completezza doc. integrativa	Protocollo	
				Data	Numero
	Elenco dei documenti richiesti....				

Esecuzione controlli

Sistema di controllo regionale ultima esecuzione il

(CSI PIEMONTE DEMO24 - Provincia di Cuneo)

Funzionario istruttore

FIRMA

DATA

**3A) EVENTUALE CONTROLLO IN LOCO**

Pratica sottoposta a estrazione a campione

SI  NO

Data estrazione a campione

Pratica estratta per controllo in loco

SI  NO

Controllo in loco

SI  NO

Presenza anomalie

SI  NO

Anomalie riscontrate

Risoluzione

SI  NO

Risoluzione anomalie

Identità tra sede oggetto controllo e sede/i dichiarata/e

SI  NO

Data inizio controllo in loco

Data sopralluogo

Data fine controllo in loco

N. verbale

Esito controllo ammissibilità degli animali

POSITIVO  NEGATIVO

Parzialmente Negativo

Esito controllo in loco

POSITIVO  NEGATIVO

Parzialmente Negativo

Funzionario controllore

FIRMA

DATA

Domanda n.

Codice domanda

CUAA:

Funzionario di grado superiore

FIRMA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

**3B) CONTROLLO CONDIZIONALITA'**

Pratica estratta per controllo condizionalità  SI  NO  
Esito controllo condizionalità  POSITIVO  NEGATIVO  Parzialmente Negativo  
Data

**4) ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Esito istruttoria  POSITIVO  NEGATIVO  RINUNCIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO  
Data verbale istruttoria   
Funzionario istruttore

FIRMA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

Funzionario di grado superiore

FIRMA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

**5) AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO**

Data di comunicazione dell'ammissione   
Contributo concesso  Euro  
Quota UE 44,00%  Euro  
Quota Nazionale 56,00%  Euro  
Funzionario istruttore

FIRMA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

**SEZIONE 3 - LIQUIDAZIONE**

**1) RECUPERI E/O PENALITA'**

DATI SPECIFICI PER IL RECUPERO ANNO PRECEDENTI:

Invio comunicazione di avvio procedimento al beneficiario  SI  NO  
Numero e data protocollo di avvio procedimento:   
Invio comunicazione di avvio procedimento ad ARPEA:  SI  NO  
Invio comunicazione provvedimento conclusivo al beneficiario:  SI  NO  
Numero e data protocollo provvedimento conclusivo:   
Invio comunicazione provvedimento conclusivo ad ARPEA:  SI  NO  
Compilazione verbale per sanzioni ai sensi della L.898/86:  SI  NO  
Irregolarità ai sensi del Reg. 1848/2006:  SI  NO

Domanda n.

Codice domanda

CUAA:

Note aggiuntive:

Funzionario istruttore

FIRMA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

**2) LIQUIDAZIONE**

Importo totale ammesso a finanziamento

Euro

Quota UE

44,00%

Euro

Quota Nazionale

56,00%

Euro

Estremi elenco di liquidazione (numero e data)

Pagamento autorizzato da

FIRMA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

REG. CE 1698/2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL  
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

**MISURA 215**

**(Pagamenti per il benessere animale)**

**RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO**

(art 32 del Reg. CE 1122/2009 e art. 13 del 1975/2006)

**ENTE ISTRUTTORE:**

**ENTE PREPOSTO AL CONTROLLO:**

**CAMPAGNA:**

**DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO**

Ragione sociale/Cognome Nome \_\_\_\_\_ in qualità di: \_\_\_\_\_

Sede sociale o domicilio:

Indirizzo \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI ALL'AZIENDA**

Denominazione: \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

*da compilare soltanto se l'indirizzo è diverso da quello del beneficiario*

**DOMANDA BENESSERE ANIMALE (relativa alla campagna in questione)**

1) Domanda n. \_\_\_\_\_ prot. Ente delegato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Anno di prima adesione al PSR 2007-13 \_\_\_\_\_

UBA interessate \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_ INDIRIZZO \_\_\_\_\_







### Verifica delle condizioni riportate al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Il richiedente:

- è in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è stata accertata tramite il DURC;
- ha rispettato gli obblighi e/o i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- (se dovute) ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti ;
- (se dovute) ha restituito somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- non ha subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- non è in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

### IDENTIFICAZIONE DEI CAPI OGGETTO DI DOMANDA DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA MISURA 215

*SI ALLEGA alla presente relazione di controllo, quale parte integrante, copia del MODELLO \_\_\_\_\_, costituito da n. \_\_\_\_\_ pagine, che contiene i dati identificativi dei capi dichiarati. Per ciascuna capo è stata riportata, a fianco dei dati identificativi, una delle seguenti annotazioni:*

*"V" per i capi di cui è stata verificata la presenza; "N" per i capi risultati non presenti.*

**Sono state rilevate difformità fra capi/UBA dichiarati/e ed accertati/e?**

**SI** (compilare la tabella seguente)

**NO**

SPECIE	Categoria	Numero capi		Difformità
		dichiarati (a)	accertati (b)	
Bovina				

DITTA \_\_\_\_\_ INDIRIZZO \_\_\_\_\_



SPECIE	Categoria	Numero UBA		Difformità
		dichiarate (a)	accertate (b)	
SUINA				
GALLINE OVAIOLE				
POLLI DA CARNE				

Assenza marchi auricolari:  totale  parziale

Motivazione: \_\_\_\_\_

Le difformità sono dovute a:  **circostanze naturali**  **casi di forza maggiore e circostanze eccezionali** (specificare)

L'art. 17 del Reg. CE 1975 del 2006 riporta che la base di calcolo per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 57 paragrafi 2,3 e 4 del Reg. CE 796 del 2004 (ora art. 63 e 75 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009).

Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovra dichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004 (ora art. 65 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009).

L'art. 17 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 riporta che ai fini e per gli effetti dell'art. 17 paragrafo 4 del Reg. CE n. 1975/2006, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di seguito riportata;

**TABELLA DI CONVERSIONE PER RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITÀ IN MISURE CONNESSE AD ANIMALI (articolo 19 del decreto)**

Specie animali	UBA per capo
Altri suini	0,3
altro pollame	0,03
cunicoli	0,02

L'art. 17 del D.M. n. 30125 stabilisce che fatto salvo il disposto dell'art. 17 paragrafo 3 del Reg. CE 1975/2006, come modificato dal Reg. CE 484/2009, si applicano immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II DEL Reg. CE 1122/2009 (dall'art. 63 al 68)

DITTA \_\_\_\_\_ INDIRIZZO \_\_\_\_\_



Handwritten signature or mark on the right side of the page.





**Azione 215 - BENESSERE ANIMALE (BOVINI)**

	Inadempienza riscontrata	Inadempienza non riscontrata
<i>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento dell'intera misura</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6-A7-A8. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico, se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

DITTA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_



**Azione 215 - BENESSERE ANIMALE (SUINI)**

	Inadempienza riscontrata	Inadempienza non riscontrata
<b>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento dell'intera misura</b>		
✓ Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza</b>		
✓ L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6-A7-A8. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza</b>		
✓ Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico, se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

DITTA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_





**Azione 215 - BENESSERE ANIMALE (GALLINE OVAIOLE)**

	Inadempienza riscontrata	Inadempienza non riscontrata
<i>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento dell'intera misura</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6-A7-A8. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico, se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

DITTA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_

Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora

<i>IMPEGNI DOCUMENTALI</i>	Inadempienza riscontrata	Inadempienza non riscontrata
✓ Mancata comunicazione all'Ente istruttore della variazione in diminuzione delle UBA per le quali è stata presentata domanda di premio. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IMPEGNI TECNICI</b>		
✓ Mancato rispetto degli impegni assunti in domanda nella misura inferiore al 50% del numero totale degli impegni assunti per i quali è richiesto il pagamento indipendentemente dalla macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A. Sono fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dalle norme comunitarie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Mancato rispetto degli impegni assunti in domanda nella misura superiore al 50% del totale degli impegni per i quali è richiesto il pagamento indipendentemente dalla macroarea. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_ INDIRIZZO \_\_\_\_\_ DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_

**Azione 215 - BENESSERE ANIMALE (POLLI DA CARNE)**

	Inadempienza riscontrata	Inadempienza non riscontrata
<b>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento dell'intera misura</b>		
✓ Mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità riportati nel testo della Misura 215 e previsti dal bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante l'allevamento per il quale è rilevata l'inadempienza</b>		
✓ L'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6-A7-A8. TIPOLOGIA DI CONTROLLO D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ L'allevamento non risulta assoggettato a sorveglianza sanitaria per la presenza di un capo nell'allevamento che non rispetta l'Atto B10. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Tutti i capi non risultano iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>REQUISITI DI AMMISSIBILITA in riferimento al pagamento riguardante ogni singolo capo per il quale è rilevata l'inadempienza</b>		
✓ Un capo dell'allevamento è sprovvisto della documentazione prevista dagli Atti A6, A7, A8, TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Un capo non è iscritto al Libro genealogico o al Registro anagrafico, se l'azienda ha beneficiato del punteggio corrispondente in base ai criteri di priorità. TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

DITTA \_\_\_\_\_ INDIRIZZO \_\_\_\_\_ DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_

